

R. Dubini

Dispositivi di protezione individuale

Avvocato, Studio Legale Dubini, Milano

RIASSUNTO. I fondamenti legali. Ogni datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, deve assicurare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai propri lavoratori che possono essere esposti a rischi per la loro salute e sicurezza durante il lavoro salvo il caso in cui tali rischi siano stati prioritariamente ed adeguatamente controllati attraverso altri mezzi, tecnici e organizzativi, che siano egualmente e maggiormente effettivi. I datori di lavoro devono inoltre fornire appropriato addestramento all'uso ai propri dipendenti. Il datore di lavoro non solo deve fornire i DPI, ma deve renderli facilmente disponibili e muniti di istruzioni sull'uso chiare.

Parole chiave: dispositivi protezione individuale.

ABSTRACT. PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE). *Current legal base. Every employer shall ensure that suitable personal protective equipment is provided to his employees who may be exposed to a risk to their health or safety while at work except where and to the extent that such risk has been adequately controlled by other means which are equally or more effective. Employers should, therefore, provide appropriate personal protective equipment (PPE) and training in its usage to their employees wherever there is a risk to health and safety that cannot be adequately controlled by other means. In order to provide PPE for their employees, employers must do more than simply have the equipment on the premises. The employees must have the equipment readily available, or at the very least have clear instructions on where they can obtain it.*

Key words: personal protection equipment.

Introduzione: i fondamenti legali

Ogni datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, deve assicurare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai propri lavoratori che possono essere esposti a rischi per la loro salute e sicurezza durante il lavoro salvo il caso in cui tali rischi siano stati prioritariamente ed adeguatamente controllati attraverso altri mezzi, tecnici e organizzativi, che siano egualmente e maggiormente effettivi.

I datori di lavoro devono inoltre fornire appropriato addestramento all'uso ai propri dipendenti.

Il datore di lavoro non solo deve fornire i DPI, ma deve renderli facilmente disponibili e muniti di istruzioni sull'uso chiare.

Definizioni

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI), o mezzo personale di protezione, "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (Articolo 74 Decreto Legislativo 9 aprile 2009 n. 81).

Sono invece esclusi da tale definizione di dispositivi di protezione individuale i seguenti dispositivi (regolati da norme diverse da quelle di igiene e sicurezza del lavoro):

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Dispositivi di protezione individuale e D.Lgs. n. 81/2008

Aspetti generali

In generale il datore di lavoro deve procedere alla “riduzione dei rischi alla fonte” dando la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (Articolo 15 comma 1 lettere c) e i) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Ciò comporta la facoltà dell'organo di vigilanza della ASL, anche qualora i livelli di igiene e sicurezza prescritti dalla legge siano rispettati attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di prescrivere ugualmente l'adozione dei prioritari accorgimenti tecnico-organizzativi prescritti in via generale dalla legge [Art. 2087 c.c., Art. 3 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 81/2008]: «dal combinato disposto dell'Art. 4 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 [ora Art. 18 comma 1 lettere d) e f) del D.Lgs. n. 81/2008: il datore di lavoro e/o dirigente deve ... “d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; ... f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”], dell'Art. 24 D.P.R. n. 303 cit. [ora Art. 182 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008: “Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.”) e dell'Art. 377 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 [ora Articolo 75 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008: “i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”] (che prevede l'obbligo di fornire mezzi personali di protezione quando manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione) si evince che l'amministrazione, quando riscontra una situazione di lavoro in cui i livelli di sicurezza e di igiene sono rispettati solo mediante il ricorso a mezzi di protezione personale, ha titolo per pretendere che si adottino tutti quegli accorgimenti tecnici che possano assicurare definitivamente ed obiettivamente il rispetto delle norme di legge, compatibilmente tuttavia con le esigenze economico-produttive dell'azienda» [T.A.R. Piemonte sez. II, 24 aprile 1985 n. 194]. Il tutto attraverso lo strumento giuridico della prescrizione ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 520/2008.

Dunque occorre prevedere l'utilizzo dei DPI solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione per la riduzione dei rischi alla fonte (misure di protezione collettiva). I DPI entrano in gioco al fine di far fronte al “ri-

schio residuo” imprevedibile ed inevitabile nonostante l'adozione di tutti i provvedimenti preventivi dettati dal principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, al fine di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.

Obbligo di uso dei dpi e valutazione dei rischi

Ai sensi dell'Art. 75 del D.Lgs. n. 81/2008 vi è obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale “quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”. Nello stesso senso, per quanto riguarda, ad esempio, il rumore, l'Art. 193 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 indica tra le misure di tutela della salute dei lavoratori che “il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'Articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II”.

In tal senso il datore di lavoro “deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l'esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive ha escluso la fattibilità di altri interventi” (Linee guida citate, p. 311), ovvero che anche dopo aver adottato le misure tecnico - organizzativo - procedurali permangono ulteriori rischi residui che possono essere eliminati solo utilizzando DPI. Ai sensi dell'Art. [75 D.Lgs. n. 81/2008], il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, ai fini della scelta dei D.P.I.

Nella caratterizzazione del rischio bisogna considerare parametri quali la classificazione del pericolo e delle proprietà pericolose delle sostanze, per i preparati chimici e biologici l'etichettatura del pericolo (e la scheda di sicurezza, nonché banche dati, bibliografia e dati epidemiologici derivanti dalla sorveglianza sanitaria).

Altri parametri dai quali tener conto al fine di definire la necessità di adottare specifici Dpi, sono rappresentati dalle caratteristiche degli impianti e delle singole macchine (con i connessi rischi fisici, elettrici, meccanici e chimici), dalle concrete modalità di esposizione (numero totale di persone esposte, mansioni e posti di lavoro interessati, frequenza e durata delle operazioni che determinano l'esposizione, disagio specifico delle mansioni e conseguenze riscontrate per la salute dei lavoratori).

Per quanto riguarda la necessità o meno di utilizzo avvalersi del DPI in relazione ai pericoli derivanti dall'uso di macchine di nuova progettazione o costruzione, occorre fare riferimento al libretto d'uso e manutenzione, che reca la valutazione effettuata dal progettista-costruttore secondo la norma UNI EN 292.

Si tenga inoltre presente che per l'uso dei DPI in relazione alla manipolazione e utilizzazione di sostanze o preparati pericolosi, le indicazioni vanno desunte dalle schede dei dati di sicurezza, dalla etichettatura di pericolo

e da banche dati, bibliografia e dati epidemiologici derivanti dalla sorveglianza sanitaria.

Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

D.P.I. e Medico competente

L'Art. 28 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008, come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che **“la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”**.

Detto documento (DVR) deve contenere:

- a) una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano **specificati i criteri adottati** per la valutazione stessa;
- b) l'**indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate** e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'Articolo 17, comma 1, lettera a); (omissis).

L'Articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare, alla lettera d), fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, obbligatoriamente, il medico competente, che deve fornire un parere motivato e scritto anche per non violare l'Articolo 25 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 81/2008, ove presente. Invece ai sensi del successivo Articolo 20 comma 2 lettere b), d) e e) i lavoratori sono obbligati ad osservare “le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”, ad utilizzare “in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione” e a segnalare “immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei ... dispositivi ..., nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità ... per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Le procedure corrette per individuare i DPI adeguati sono strettamente connesse con il processo di valutazione dei rischi. Infatti durante questa fase è necessario individuare quelle lavorazioni che, anche dopo l'attuazione delle misure di prevenzione, mantengono

un livello di rischio residuo tale da compromettere la salute dei lavoratori. Per queste e solo per queste debbono essere previsti i DPI. La scelta dei DPI adeguati a queste lavorazioni e ai lavoratori che li debbono utilizzare deve avvenire poi attraverso la collaborazione del responsabile SPP per l'analisi delle caratteristiche tecniche più affidabili rispetto al rischio, del medico competente per la valutazione degli aspetti ergonomici e sanitari e dei lavoratori per la scelta dei DPI più “portabili” durante l'attività lavorativa (a parità di protezione dal danno). Il responsabile SPP e il medico competente, meglio se coinvolgono il RLS, hanno poi il compito di predisporre ed attuare il programma per informare e formare i lavoratori sulle ragioni che hanno portato all'uso di questi mezzi, sul loro uso corretto e sulla giusta manutenzione. È infine necessario che il datore di lavoro preveda anche momenti di verifica e controllo da parte dei dirigenti e preposti sulla corretta applicazione delle direttive aziendali sui DPI anche attraverso l'uso di strumenti disciplinari [USL 5 - Pisa].

Dispositivi di protezione individuale e giurisprudenza

Rileva Guariniello, “è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione resistenti, idonei ed appropriati ai rischi inerenti alle operazioni eseguite; ed è pure obbligo del datore di lavoro sia imporre l'uso effettivo di tali mezzi, sia controllarne la costante idoneità” [Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione, Il Repertorio, 1988 - 1994, pag. 111].

Il datore di lavoro, in quanto tenuto ad approntare tutte le necessarie misure antinfortunistiche, “non esaurisce il proprio compito con l'allestimento dei mezzi di protezione (nella specie, camice di lavoro) e con l'emanazione dei relativi ordini esecutivi, ma ha l'ulteriore dovere di assicurarsi del loro uso da parte degli operai; né l'obbligo di vigilanza può ritenersi adempiuto quando sia esercitato soltanto all'inizio della lavorazione” [Cassazione penale, sez. IV, 27 febbraio 1987], ma deve essere adempiuto durante tutto il tempo durante il quale il lavoratore presta la propria attività lavorativa per l'azienda.

Va aggiunto che “le norme di protezione e di sicurezza, poste a tutela della integrità fisica del lavoratore, devono essere attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso; sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non espliciti la necessaria sorveglianza alla rigorosa osservanza delle norme medesime” [Cassazione penale, sez. IV, 17 febbraio 1984, Giust. pen. 1985, II,31 (s.m.), conforme alla Cassazione penale, sez. IV, 17 giugno 1982, Cass. pen. 1983, 2081 (s.m.)].

È perciò “del tutto irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità penale (sempre connessa alla violazione delle norme prevenzionistiche, derivi da essa l'evento lesivo di danno o meno), che il datore di lavoro abbia consegnato ai singoli operai i mezzi personali di protezione (come caschi e cinture di sicurezza con bretelle), qualora non risulti essersi minimamente preoccupato di controllare e di esigere in concreto che questi

mezzi non solo venissero usati, ma addirittura venissero tenuti in cantiere” [Pretura Torino 20 ottobre 1976, Riv. giur. lav. 1977, IV, 591].

Ai sensi delle norme vigenti, l' idoneità degli strumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi ai lavoratori, ma anche durante l' intero periodo di esecuzione della prestazione di lavoro, perché solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che è quello di prevenire l' insorgenza e il diffondersi di infezioni per effetto dell' uso di mezzi protettivi connesso alla stessa durata della prestazione di lavoro; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può che rimanere a carico del datore di lavoro quale destinatario dell' obbligo previsto dalle citate disposizioni di legge (fattispecie relativa agli indumenti utilizzati dai dipendenti dell' Azienda Milanese Servizi Ambientali) (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993).

In relazione a quest' ultima fattispecie occorre osservare che per quanto riguarda gli indumenti di lavoro, gli stessi, solo “qualora svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, sono da considerare DPI” [Linee guida su titolo V del coordinamento tecnico per la

prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 16 luglio 1996, Azienda USL Ravenna, pag. 311 e la Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale)].

Il lavoratore, ai sensi dell' Articolo del D.Lgs. 81/2008, deve “usare con cura i ... mezzi di protezione ... forniti dal datore di lavoro”, e segnalare al datore di lavoro le deficienze riscontrate negli stessi. Peraltro tale obbligo insorge solo con riferimento “a situazioni di deficienza che si manifestino improvvisamente e, per tale motivo, non siano note al datore di lavoro” [Cassazione penale, sez. IV, 20 maggio 1987].

Bibliografia

- Dubini R. Unico Testo normativo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Megaitalia Media, Brescia 2008 1a ed. 2008, 2a ed. 2008, 3a ed. 2009, 4a edizione 2010.
- Guariniello R. Il Testo Unico sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza. Ipsa, Milano 2009.
- Guariniello R. La sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione. Il repertorio, UTET, Torin.